

Codice A1617A

D.D. 30 settembre 2026, n. 707

Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 " - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione dell'intervento selvicolturale nel Comune di Valdilana (BI) località Ponzzone superfici forestali individuate alla sezione D foglio 31 particelle n. 33, ...



ATTO DD 707/A1617A/2026

DEL 30/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 " - Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione dell’intervento selvicolturale nel Comune di Valdilana (BI) località Ponzzone superfici forestali individuate alla sezione D foglio 31 particelle n. 33, 34, 108 – Richiedente SOS Calore Società Semplice Agricola (P.IVA 02653250023) – Istanza n. 2026/25072.

Visti:

- la richiesta di autorizzazione n. 2026/25072 del 14/09/2026, protocollo in ingresso n.128767, presentata dalla ditta SOS Calore Società Agricola Semplice (P.IVA 02653250023), per realizzare un intervento selvicolturale nel Comune di Valdilana (BI), su una superficie boschiva pari a 3,0511 ha di proprietà privata distinta al NCT del Comune di Valdilana alla sezione D foglio 31 particelle n. 33, 34, 108 come meglio individuata nell’elaborato progettuale allegato all’istanza;
- il progetto dell’intervento allegato alla richiesta di autorizzazione redatto nell’agosto 2026 redatto dal tecnico forestale abilitato Marco Carnisio, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali al n. 430.

Considerato che per l’intervento proposto è stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento forestale.

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 28/09/2026 dal Funzionario incaricato dell’istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, dott. for. Luigi Varvelli, agli atti di questo Settore.

Rilevato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all’istanza n. 2026/25072 del 14/09/2026, ed al rilascio,

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale, dell'autorizzazione.

Ritenuto pertanto di autorizzare, con specifiche prescrizioni, la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n. 2026/25072 del 14/09/2026, presentata da SOS Calore Società Agricola Semplice, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- - la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- - il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R", denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n. 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'articolo 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i. la ditta SOS Calore Società Agricola Semplice (P.IVA 02653250023), con sede in Via Borgata Mino, 2 13836 Cossato (BI), a realizzare un intervento selvicolturale da riferirsi alla tipologia di sostituzione di specie di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale Forestale, nel Comune di Valdilana (Bi) descritto nell'istanza di autorizzazione n. 2026/25072 pervenuta il 14/09/2026, protocollo in ingresso n. 128767/A1617A, e nel progetto ad essa allegato, su una superficie boschiva pari a 3,0511 ha di proprietà privata distinta al NCT del Comune di Valdilana (BI) sezione D Foglio 31, part. 33, 34, 108 come meglio individuata nell'elaborato progettuale allegato all'istanza, con le seguenti prescrizioni:

- in ottemperanza all'art. 31 comma 1 del Regolamento Forestale Regionale l'intervento di cui è richiesta l'autorizzazione deve essere realizzato con la presenza stabile in cantiere di almeno un operatore, in possesso delle competenze professionali indicate nel medesimo articolo;
- qualora al seguito delle operazioni di utilizzazione, oltre alle due superfici già individuate, dovessero essere presenti altre superfici in cui la rinnovazione di latifoglie non è sufficiente a garantire la copertura, in corrispondenza di tali superfici dovranno essere effettuati idonei rinfoltimenti con le stesse modalità descritte nel progetto per i due rinfoltimenti già previsti. Nel caso vengano realizzati ulteriori rinfoltimenti anche questi dovranno essere oggetto di monitoraggio periodico per la verifica dell'esito del rimboschimento, e nei cinque anni successivi al taglio dovranno essere effettuati il controllo e la manutenzione necessari all'affermazione dei nuclei di rinfoltimento;
- come previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale Regionale, se trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione risultasse insufficiente a garantire la perpetuazione del bosco secondo gli obiettivi gestionali, la proprietà o il soggetto gestore dovrà provvedere ad effettuare il rinfoltimento artificiale con l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.

Si raccomanda inoltre:

- qualora in fase di realizzazione del cantiere fosse necessario procedere nelle operazioni di utilizzazione anche mediante l'attraversamento del torrente Ponzone mediante guado, prima di procedere in tal senso, dovranno essere acquisiti i titoli autorizzativi e concessori necessari presso i competenti uffici della Regione Piemonte, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza idraulica e di concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale. In tal caso dovranno essere evitati accumuli di materiale di qualsiasi tipo all'interno dell'alveo, in modo da evitare ogni possibile interferenza al regolare deflusso delle acque.
- nella realizzazione delle barriere di ramaglia e cimali a protezione dei rinfoltimenti dovranno essere evitati cumuli di dimensione eccessiva nel rispetto dei limiti di 10 metri steri previsti dall'articolo 33 del Regolamento Forestale Regionale.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara